

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

IIS REMO BRINDISI

INDICE	
CAPO I LA DISCIPLINA	CAPO II CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO
art. 1 Accoglienza in istituto art. 2 Entrata in ritardo art. 3 Uscita anticipata art. 4 Assenze personali art. 5 Assenze collettive art. 6 Comunicazioni assenze art. 7 Norme di comportamento	art. 1 Conservazione delle strumentazioni didattiche e degli arredi dell'istituto
CAPO III UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI	CAPO IV LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
art. 1 Applicazione della Legge antifumo art. 2 Intervallo art. 3 Cortile	art. 1 Diritto di assemblea art. 2 Richiesta di assemblea art. 3 Gestione delle assemblee art. 4 Partecipazione delle assemblee art. 5 Vigilanza nel corso delle assemblee art. 6 Comitato studentesco art. 7 Formazione di gruppo per attività integrative art. 8 Affissione all'albo studenti
CAPO V ASSEMBLEE DEI GENITORI	CAPO VI VIGILANZA DEGLI ALUNNI
art. 1 Diritto dell'assemblea art. 2 Convocazione dell'assemblea di classe art. 3 Convocazione dell'assemblea d'istituto art. 4 Partecipazione dei docenti e del dirigente all'assemblea	art. 1 Ingresso degli alunni art. 2 Cambio d'ora art. 3 Vigilanza durante l'intervallo art. 4 Uscita degli alunni al termine delle lezioni art. 5 Uscita degli alunni durante le lezioni art. 6 Norme generali

<p style="text-align: center;">CAPO VII FORME DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA</p>	<p style="text-align: center;">APPENDICE</p>
<p>art. 1 Informazione alle famiglie relativamente alla partecipazione agli organi collegiali art. 2 Informazione alle famiglie relativamente alle assenze degli allievi art. 3 Informazione ai genitori sul profitto scolastico dei figli</p>	<p style="text-align: center;">Tabella Mancanze/Sanzioni</p>

VISTA la Legge 59/97

VISTO il D.P.R. 275/99

VISTO il DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successiva integrazione del D.P.R. 235/07

VISTO il D.Lvo 297/94

VISTO il Decreto attuativo 101/18

VISTA la Legge 71/17

Il Consiglio d’Istituto in data 31/10/2023 con Del. N. 51/2023 ha emanato il seguente Regolamento d’Istituto.

INTRODUZIONE

La scuola è fondamento della società democratica.

La condivisione di valori e l’integrazione interculturale contribuiscono a formare l’uomo e il cittadino.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Articolo 26

L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

COSTITUZIONE

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

CAPO I LA DISCIPLINA

Art. 1 – ACCOGLIENZA IN ISTITUTO

L'entrata in Istituto è consentita alle ore 7,55.

L'inizio delle lezioni è previsto alle ore 8,00.

Le porte di accesso all'istituto sono indicate nel piano predisposto per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico, piano reso noto con la pubblicazione sul sito ufficiale della scuola.

Art. 2 – ENTRATA IN RITARDO

Le entrate posticipate rispetto al regolare inizio delle lezioni sono eccezionalmente consentite solo se debitamente motivate. Sono autorizzate dall'ufficio della Dirigenza o da un docente delegato dal Dirigente, di norma previa richiesta di giustificazione del genitore in caso di alunni minorenni.

Lo studente che arriva dopo il suono della campana viene ammesso in classe con annotazione del ritardo e dell'ora effettiva d'ingresso sul registro elettronico. Qualora il ritardo sia compreso tra i 15 e i 30 minuti l'alunno viene ammesso in aula, previa autorizzazione della Dirigenza, ma si considera presente dalla seconda ora. In caso di ritardo maggiore è possibile entrare nell'atrio solo poco prima dell'inizio della seconda ora di lezione in tempo utile per procedere alla richiesta. L'accesso in aula è consentito alle ore 9.00.

In caso di ritardo gli alunni sono ammessi a scuola unicamente dall'ingresso principale.

Per motivi di sicurezza non è consentito sostare o attardarsi nelle aree del giardino e dei parcheggi interni al perimetro di pertinenza dell'istituto.

Dopo la terza ora di lezione, non saranno più ammesse entrate in ritardo: gli studenti maggiorenni ritardatari saranno invitati ad uscire dall'istituto, mentre i ragazzi minorenni potranno fermarsi nell'atrio dell'istituto, in attesa di essere prelevati dai genitori.

È sempre consentito l'ingresso in ritardo per motivi legati ai mezzi di trasporto.

Quando il ritardo è di natura sistematica perché dovuto agli orari dei mezzi di trasporto, non modificabili, o a causa di forza maggiore, la famiglia produce su apposito modello "Richiesta di autorizzazione all'ingresso posticipato" che ha validità per l'intero anno scolastico in corso e comunque riconducibile ai giorni in cui si rileva la necessità oggettiva. La dirigenza si riserva di valutare le singole istanze e concedere i relativi permessi.

La mancata giustificazione del ritardo e/o i frequenti ritardi andranno ad influire negativamente sull'attribuzione del voto di comportamento e, per i ragazzi del triennio, sul punteggio di credito scolastico.

La reiterata mancanza di giustificazione e/o il numero eccessivo di ritardi oltre una ragionevole tollerabilità (indicativamente superati i cinque ritardi non determinati da valide motivazioni) potrebbero comportare, previa valutazione attenta e puntuale del Consiglio di Classe e in ottica educativa, la non partecipazione alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa (progetti, visite guidate, viaggi, concorsi,...).

Art. 3 – USCITA ANTICIPATA

L'uscita anticipata dall'Istituto può avvenire occasionalmente, per gravi motivi o previa presentazione di documentazione che ne comprovi la necessità (es. prenotazione visita medica, citazione o convocazione presso enti vari).

Per gli studenti minorenni, l'uscita anticipata richiede obbligatoriamente la presenza di un genitore.

Le richieste d'uscita verranno prese in considerazione durante la mattinata per situazioni eccezionali, per evidenti improvvisi malesseri o problemi di salute e saranno concesse a discrezione del Dirigente Scolastico. In tal caso, verranno informati anche i genitori degli studenti maggiorenni.

In caso di impossibilità da parte del genitore a recarsi in Istituto, questi dovrà delegare per iscritto un parente o sostituto maggiorenne, del quale la segreteria didattica avrà cura di acquisire al fascicolo personale dello studente copia di un documento di identità.

L'uscita anticipata determinata da motivi indifferibili, per trasporto, sportivi o di altro genere, necessita di una richiesta presentata direttamente al Dirigente che, valutati i motivi, potrà accordare permessi con validità prolungata

Art. 4 – ASSENZE PERSONALI

Il genitore è responsabile delle assenze del proprio figlio.

L'assenza (di uno o più giorni) deve essere giustificata entro il primo giorno di rientro a scuola, a cura del docente della prima ora di lezione.

La famiglia giustifica l'assenza del figlio attraverso il registro elettronico.

L'alunno sprovvisto di giustificazione è comunque accettato in classe, con obbligo di presentare la giustificazione il giorno successivo.

La mancata giustificazione delle assenze e/o le frequenti assenze andranno ad influire negativamente sull'attribuzione del voto di comportamento e, per i ragazzi del triennio, sul punteggio di credito scolastico.

La reiterata mancanza di giustificazione e/o il numero eccessivo di assenze oltre una ragionevole tollerabilità (indicativamente superato il 15 % di assenze non determinate da valide motivazioni) potrebbero comportare, previa valutazione attenta e puntuale del Consiglio di Classe, in ottica educativa, la non partecipazione alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa (progetti, visite guidate, viaggi, concorsi,...).

Art. 5 – ASSENZE COLLETTIVE

In caso di assenze collettive, la famiglia deve dichiarare di essere a conoscenza del fatto, giustificando l'assenza del figlio sul registro elettronico.

Le assenze collettive, oltre a ripercuotersi negativamente sul voto di condotta, potrebbero comportare, per la classe, l'esclusione da attività integrative o uscite didattiche precedentemente programmate.

Art. 6 – COMUNICAZIONE ASSENZE

Le assenze saranno regolarmente monitorate dal coordinatore di classe e dalla segreteria didattica. In caso di numerose e ripetute assenze e su indicazioni del coordinatore di classe, in ottemperanza al protocollo antidispersione, verrà inviata comunicazione alla famiglia.

Art. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO

La comunità scolastica chiede a tutti, studenti, docenti e personale non docente, rapporti relazionali all'insegna della correttezza, comportamentale e verbale, e del reciproco rispetto.

Durante l'ora di lezione in classe a docenti ed a studenti non è consentito il consumo di cibi e bevande, né l'uso del cellulare per necessità non didattiche (si rimanda al REGOLAMENTO USO SMARTPHONE E DEVICE). L'immediata reperibilità di un docente o studente (in caso di seri motivi familiari) è comunque garantita tramite il centralino della scuola. In caso di utilizzo improprio, il docente può chiedere la consegna del cellulare: lo stesso verrà custodito presso gli uffici della Dirigenza. Il docente contatterà i genitori per concordare il ritiro del device.

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente necessario per lo svolgimento delle attività didattiche. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.

È doveroso adottare sempre un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.

In particolare:

- per l'accesso ai laboratori della sezione "Enogastronomia e ospitalità alberghiera", gli allievi delle classi in esercitazione devono obbligatoriamente indossare la divisa prevista dalla disciplina e i previsti DPI. In caso contrario, non potranno accedere ai laboratori

per lo svolgimento dell'esercitazione pratica e saranno tenuti a svolgere le consegne stabilite dal docente con la sorveglianza del personale ausiliario.

- Per l'accesso ai laboratori di "Manutenzione e assistenza tecnica", gli allievi delle classi in esercitazione devono obbligatoriamente indossare la tuta ed i previsti DPI. In caso contrario, non potranno accedere ai laboratori per lo svolgimento dell'esercitazione pratica e saranno tenuti a svolgere le consegne stabilite dal docente con la sorveglianza del personale ausiliario.

CAPO II CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO

Art. 1 – CONSERVAZIONE DELLE STRUMENTAZIONI DIDATTICHE E DEGLI ARREDI DELL'ISTITUTO

Il personale e gli allievi sono tenuti a rispettare l'integrità dei beni e a conservare il patrimonio della scuola. Gli studenti, sia singolarmente, sia collegialmente, sono tenuti a risarcire i danni arrecati alle strumentazioni didattiche, agli arredi e alla proprietà dei singoli.

Gli studenti sono tenuti ad un corretto utilizzo anche di tutte le suppellettili (banchi, attaccapanni, sedie, dispositivi elettronici quali LIM, Digital Board, Smart TV, PC ecc.) e delle pareti delle aule. Eventuali imbrattature e danni provocati saranno riparati a cura degli studenti in orario extra scolastico o risarciti pecuniariamente. Si raccomanda di tenere pulita l'aula o l'ambiente utilizzato, usando gli appositi cestini per l'eliminazione dei rifiuti.

Si rimanda al REGOLAMENTO D'USO DELLE LIM E DELLE SMART TV e al REGOLAMENTO USO DISPOSITIVI CLASSI 2.0.

CAPO III UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI

Art.1 – APPLICAZIONE DELLA LEGGE ANTIFUMO

Ai sensi della legge n. 584 del 11/11/75 con direttiva del 14/12/95 (Pres. Cons. Min.) è fatto divieto a tutti gli studenti e a tutto il personale dell'Istituto di fumare (anche sigarette elettroniche) nelle aule, nelle officine, nei laboratori, negli atri, nei bagni, negli spogliatoi, negli spazi esterni all'interno del cancello di recinzione e comunque in tutte le zone a cui accedono gli studenti. In caso di violazione alla legge sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.

Si rimanda al REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO dell'Istituto.

Art. 2 – INTERVALLO

Tutti gli studenti svolgono un unico turno di ricreazione, dalle ore 10,50 alle ore 11,05. Durante la ricreazione, gli alunni hanno la possibilità di:

- permanere in aula,
- sostare nei corridoi,
- accedere ad area esterna riservata al proprio reparto,
- accedere ai distributori automatici,
- accedere ai servizi.

Si raccomanda un efficace ricambio d'aria degli ambienti di apprendimento. Ciascuna area esterna adibita a ricreazione è presidiata da personale della scuola, appositamente individuato. E' obbligatorio conferire i rifiuti negli appositi contenitori.

Durante l'intervallo gli studenti sono tenuti alla piena osservanza del regolamento di

Istituto, con particolare riferimento al divieto di fumo.

Al termine dell'intervallo, gli alunni devono rientrare con sollecitudine nelle rispettive aule.

Art. 3 – CORTILE

È fatto divieto assoluto ai singoli studenti non accompagnati da personale docente o ausiliario di accedere al cortile della scuola durante le ore di lezione o nei cambi d'ora. Le porte di accesso all'edificio scolastico e le scale antincendio devono rimanere sempre sgombre.

È opportuno evitare il passaggio, la sosta, il parcheggio e l'utilizzo in genere degli spazi di norma utilizzati dagli alunni delle scuole materna ed elementare che condividono con noi l'area cortiliva.

Per nessuna ragione è consentito agli studenti uscire dai cancelli prima del termine delle lezioni.

CAPO IV LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 1 – DIRITTO DI ASSEMBLEA

Gli Studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e in assemblea generale di istituto nei locali della scuola secondo le modalità dei successivi articoli. Le assemblee studentesche non sono organi della scuola, ma strumenti di autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno efficacia per gli studenti se compatibili con le norme di legge.

Art. 2 – RICHIESTA DI ASSEMBLEA

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe, mentre quella d'Istituto su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'istituto o del 10% degli studenti. La richiesta di assemblea di classe o d'Istituto deve contenere la precisa indicazione dell'ordine del giorno. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'assemblea al Dirigente Scolastico deve essere presentata almeno due giorni prima in caso di assemblea di classe e almeno sei giorni prima per l'assemblea generale. In caso d'urgenza il preavviso può essere ridotto ad un giorno per quella di classe e a tre giorni per quella generale. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto e di una di classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, la seconda, di due ore di lezione della giornata.

Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni, e in numero non superiore a quattro, possono partecipare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, per seminari e per lavori di gruppo. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 3 – GESTIONE DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti. Quelle di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti della classe stessa, le assemblee d'istituto dai delegati dell'assemblea, eletti secondo le modalità di legge.

Art. 4 – PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

La partecipazione alle assemblee di classe e d'Istituto è obbligatoria per gli studenti, così come la frequenza di qualsiasi ora di lezione. Allo scopo di favorire l'effettiva partecipazione degli studenti all'assemblea generale, la scuola non organizza un servizio alternativo nelle ore dell'assemblea.

Art. 5 – VIGILANZA NEL CORSO DELLE ASSEMBLEE

Durante le assemblee di classe e d'istituto i docenti in servizio sono tenuti a garantire la sorveglianza per consentire l'ordinato svolgimento dell'iniziativa.

Art. 6 – COMITATO STUDENTESCO

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco d'Istituto, il quale può formulare pareri e proposte direttamente al Consiglio d'Istituto. Esso inoltre garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti durante l'assemblea d'istituto.

Art. 7 – FORMAZIONE DI GRUPPI PER ATTIVITÀ' INTEGRATIVE

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in gruppi liberamente formati, che la scuola riconosce, sempre che se ne dichiarino la costituzione, la denominazione, la finalità, i rappresentanti. Le riunioni di tali gruppi devono svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni e possono tenersi nei locali della scuola se destinate ad attività di interesse culturale, sociale e formativo. Il programma di tali incontri deve essere presentato al consiglio d'Istituto che ne verifica sia la validità delle proposte, sia l'esistenza della compatibilità di tali proposte con l'orario del servizio del personale docente e non docente. Le iniziative implicanti consumo di materiale e spese varie devono essere approvate dal Consiglio d'Istituto, su presentazione di specifico e dettagliato progetto.

Art. 8 – AFFISSIONI ALL'ALBO DEGLI STUDENTI

Gli studenti hanno diritto di affiggere ad un loro albo nella scuola avvisi di convocazione e manifesti, previa autorizzazione del Dirigente, il quale verificherà che tali richieste non violino le norme di legge e del presente regolamento.

**CAPO V
LE ASSEMBLEE DEI GENITORI**

Art. 1 – DIRITTO D'ASSEMBLEA

I genitori degli studenti della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e generale d'istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate con il Dirigente e non devono coincidere con l'orario delle lezioni.

Art. 2 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI CLASSE

La prima assemblea di classe è convocata dal Dirigente entro i termini previsti dalla legge affinché i genitori designino i loro rappresentanti nel Consiglio di Classe. Successivamente le assemblee di classe sono convocate dai genitori del Consiglio di classe.

Art. 3 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO

L'assemblea generale dei genitori è convocata obbligatoriamente dal Dirigente in preparazione alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza nel Consiglio d'Istituto. In ogni altro caso, fermo restando il potere del Dirigente Scolastico di convocare i genitori per le esigenze della scuola, l'assemblea generale è convocata dal Presidente del Consiglio d'Istituto di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei genitori presenti nel Consiglio. Qualora i voti favorevoli e contrari a tale richiesta siano in numero uguale, prevarrà la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Presidente. Il Presidente del Consiglio d'Istituto è altresì obbligato a convocare l'assemblea generale qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.

Art. 4 – PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI E DEL DIRIGENTE ALL'ASSEMBLEA

All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente e i Docenti rispettivamente della classe e dell'Istituto.

CAPO VI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

I docenti sono tenuti alla costante vigilanza degli studenti in tutti i luoghi di pertinenza dell'Istituto secondo il loro orario di servizio o le disposizioni fornite dal Dirigente scolastico.

Alla vigilanza è tenuto il docente anche durante le uscite, le visite guidate e i viaggi d'istruzione. Si rimanda al **REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**.

Art. 1 – INGRESSO DEGLI ALUNNI

Tutti i docenti in servizio devono trovarsi in classe alle ore 7:55 per accogliere gli studenti, come previsto dal CCNL.

Art. 2 – CAMBIO D'ORA

Alla fine della lezione l'insegnante che termina il servizio giornaliero, attende l'arrivo del collega al quale affida la classe. Se l'insegnante ha altri impegni di servizio si allontanerà dall'aula avvertendo il personale ausiliario presente. Gli allievi, durante il cambio d'ora, devono rimanere in classe, in attesa dell'arrivo dell'insegnante dell'ora successiva.

Art. 3 – VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Durante l'intervallo delle lezioni, il personale docente in servizio è tenuto a vigilare sul comportamento degli alunni, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. La vigilanza negli spazi comuni è affidata a docenti incaricati, secondo un calendario ed un orario predisposti dal Dirigente Scolastico. Durante l'intervallo, nel caso siano in corso esercitazioni pratiche o gare sportive nelle palestre o comunque a discrezione dell'insegnante, è consentita la permanenza degli alunni nei locali specifici a condizione che sia garantita la vigilanza del personale docente.

Art. 4 – USCITA DEGLI ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI

L'uscita degli allievi dalle aule, dai laboratori e dalle palestre al termine delle lezioni, deve avvenire in modo ordinato, non prima del suono della campana e con la vigilanza del personale docente in servizio.

Art. 5 – USCITA DEGLI ALUNNI DURANTE LE LEZIONI

Gli allievi non possono uscire dall'aula alla quarta ora di lezione (dopo l'intervallo), se non per estrema necessità. Durante le lezioni non può uscire dall'aula più di un allievo per volta. È vietato agli allievi, durante le ore di lezione, sostare nei corridoi e nel cortile. Nei laboratori e nelle palestre l'attività deve cessare qualche minuto prima del suono della campana, al fine di consentire la sistemazione del posto di lavoro e l'accesso agli spogliatoi. Il docente deve garantire la sorveglianza degli studenti restando nei pressi degli spogliatoi.

Art. 6 – NORME GENERALI

In occasione di un momentaneo allontanamento dell'insegnante dai laboratori e dalle palestre, la vigilanza viene affidata al personale ausiliario e gli alunni, a discrezione del docente, devono interrompere le attività che stanno svolgendo.

CAPO VII

FORME DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 1 – INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE RELATIVAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI COLLEGIALI

Nel mese di ottobre in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e d'Istituto il Dirigente Scolastico, di concerto con il docente coordinatore di classe, darà informazioni sulle norme che regolano la partecipazione agli Organi Collegiali e inviterà i genitori ad affrontare i problemi della classe o dell'Istituto che essi ritengono importanti.

Art. 2 – INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE RELATIVAMENTE ALLE ASSENZE DEGLI ALLIEVI

Le famiglie sono tenute al controllo del registro elettronico e, in ogni momento lo desiderino, possono rivolgersi al coordinatore della classe per il riscontro della situazione circa assenze, ritardi e uscite anticipate.

La scuola, nel caso in cui riscontri situazioni anomale circa la mancata presenza alle lezioni, provvederà, tramite il docente coordinatore di classe o delegato dal Dirigente Scolastico, a darne immediata comunicazione alla famiglia.

La famiglia stessa, se lo desidera e ogni volta lo ritenga opportuno, potrà contattare l'Istituto per verificare la presenza nello stesso del proprio figlio.

Art. 3 – INFORMAZIONE AI GENITORI SUL PROFITTO SCOLASTICO DEI FIGLI

L'Istituto organizza, di norma, due colloqui generali (uno nel primo, l'altro nel secondo quadrimestre) in occasione dei quali le famiglie degli allievi possono incontrare gli insegnanti della classe. In tale occasione i docenti illustrano ai genitori l'andamento didattico e disciplinare dei propri figli. Gli insegnanti sono altresì disponibili settimanalmente, previo appuntamento da fissare attraverso il registro elettronico, ad incontrare le famiglie per colloqui individuali.

A metà di ciascun quadrimestre il Consiglio di Classe si riunisce per la valutazione intermedia e per la compilazione della scheda di valutazione interperiodale, in cui si evidenziano in particolare le discipline non sufficienti. Al termine di ogni quadrimestre, in esito agli scrutini, sono compilate le pagelle (documento di rito), sulle quali vengono indicate le valutazioni di ciascuna disciplina. Tutte le schede di valutazione, intermedie e quadrimestrali, sono fruibili dagli studenti e dalle loro famiglie attraverso il registro elettronico.

A conclusione del secondo quadrimestre alle famiglie degli studenti con *sospensione di giudizio* sono fornite, tramite registro elettronico, indicazioni relative alle carenze rilevate nelle discipline non sufficienti, ai voti proposti in tali discipline e alla modalità prevista per il recupero. Il calendario degli eventuali interventi didattici finalizzati al recupero e il calendario delle verifiche finali viene pubblicato in apposita sezione del registro elettronico.

Le famiglie degli studenti dichiarati in sede di Consiglio non ammessi alla classe successiva, sono informati dell'esito negativo dalla segreteria dell'istituto prima della pubblicazione dei risultati della classe.

La famiglia può esercitare il diritto di accesso alla documentazione scolastica del proprio figlio relativa all'anno in corso ai sensi della L. 241/90.

APPENDICE

La scuola, nel mettere in atto provvedimenti disciplinari si attiene al DPR 24/06/1998 n.249: Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e successiva integrazione (DPR del 21 novembre 2007 n. 235).

Le istituzioni scolastiche si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e hanno un ruolo finalizzato all’acquisizione di una consapevolezza civica. Si precisano il carattere non punitivo della sanzione e la non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). “*Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica*” (art.4, comma 5, DPR 235/2007).

Si specifica che tutte le violazioni andranno annotate sul registro; in presenza di recidiva e/o a seconda della gravità, il caso verrà portato all’esame del Consiglio di Classe che delibererà la sanzione da applicare e gli opportuni provvedimenti che potranno includere anche la non partecipazione alle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa.

<i>Comportamenti che configurano mancanze disciplinari</i>	<i>Relative sanzioni</i>
1. Uso improprio di attrezzature, materiali ed ambienti, senza danneggiamento degli stessi.	a) Nota disciplinare. b) Ammonizione verbale. c) Censura scritta.
2. Violazione degli obblighi connessi alla frequenza (lezioni curriculari, ore di recupero e approfondimento, progetti ecc.), alla puntualità, alla giustificazione delle assenze, alla assiduità di impegno.	a) Ammonizione verbale. b) Nota disciplinare.
3. Violazione dell'obbligo a partecipare al dialogo educativo (disturbo, rifiuto di sottoporsi alle attività di verifica e alle attività proposte dagli insegnanti, ingresso in ritardo ingiustificato, ecc.).	a) Ammonizione verbale o scritta. b) Nota disciplinare. c) Censura scritta. d) Allontanamento dalla comunità scolastica per un giorno o attività a favore della comunità scolastica.
4. Allontanamento arbitrario: 1. dall'aula, 2. dall’Istituto.	1a) Censura scritta. 1b) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni o attività a favore della comunità scolastica. 2a) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni o attività a favore della comunità scolastica

<p>5. Falsificazione o distruzione di atti e documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se personali, 2. se non personali (inclusi elaborati già corretti), 3. se si ravvisano gli estremi del reato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1a) Censura scritta. 1b) Allontanamento dalla comunità scolastica per non più di 5 giorni o attività a favore della comunità scolastica. 2a) Censura scritta. 2b) Allontanamento dalla comunità scolastica per non meno di 5 giorni o attività a favore della comunità scolastica. 3a) Censura scritta. 3b) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni o attività a favore della comunità scolastica. Fatto salvo ogni obbligo di legge.
<p>6. Violazione degli obblighi di correttezza verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale A.T.A., i compagni, chi per qualsiasi ragione sia in rapporto o in contatto con la scuola (insulto, turpiloquio, offesa al decoro e all'onore e simili).</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Censura scritta. b) Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni o attività a favore della comunità scolastica.
<p>7. Minaccia, ricatto, lesioni, percosse, danneggiamento di beni personali, furto e reati penalmente perseguibili.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni o attività a favore della comunità scolastica. Fatto salvo ogni obbligo di legge.
<p>8. Attentato alla sicurezza e all'incolumità personale, vandalismi, deturpamento, danneggiamento o distruzione della proprietà pubblica (strutture, arredi, macchine, materiale didattico e bibliografico, sussidi didattici ed in generale il patrimonio della scuola).</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Censura scritta. b) Allontanamento dalla comunità scolastica per non meno di 5 giorni. c) Se si ravvisano estremi di reato, allontanamento per non meno di 15 giorni. <p><u>In tutti i casi il danno materiale deve essere risarcito (da chi esercita la responsabilità genitoriale e/o la tutela degli alunni minorenni e personalmente dagli alunni maggiorenni).</u></p>
<p>9. Introduzione nell'edificio scolastico, negli ambienti di pertinenza o zone limitrofe alla scuola di sostanze stupefacenti o psicotrope, materiali, oggetti, pubblicazioni estranei all'attività didattica e pericolosi o dannosi</p> <ul style="list-style-type: none"> – nei casi in cui si ravvisano gli estremi del reato – sono considerate circostanze aggravanti lo spaccio e il tentativo di spaccio 	<ol style="list-style-type: none"> a) Censura scritta. b) Allontanamento dalla comunità scolastica per un massimo di 15 giorni. c) Segnalazione alla forze dell'ordine.

<p>10. Violazione del divieto di fumo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. negli spazi esterni, 2. negli spazi interni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1a) Ammonizione verbale o scritta. 1b) Nota disciplinare su indicazione del docente addetto alla sorveglianza. 1c) Censura scritta. 1d) Nel caso lo studenta non spenga la sigaretta dopo essere stato invitato a farlo, allontanamento dalla comunità scolastica per non più di 5 giorni o attività a favore della comunità scolastica. 2a) Allontanamento dalla comunità scolastica per non più di 5 giorni o attività a favore della comunità scolastica.
<p>11. Violazioni delle norme di comportamento previste per l'intervallo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Ammonizione verbale o scritta. b) Nota disciplinare su indicazione del docente addetto alla sorveglianza. c) Censura scritta.
<p>12. Ogni altra violazione di disposizioni regolamentari.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Ammonizione verbale o scritta. b) Nota disciplinare. c) Censura scritta.

Legenda

- **La nota disciplinare** è un provvedimento del docente o del dirigente scolastico nei confronti dello studente finalizzato a sanzionare le violazioni del regolamento o le regole di convivenza civile.
- **L'ammonizione** è un autorevole rimprovero avente funzione di preavviso di censura o di altro provvedimento disciplinare. Può essere verbale (irrogata dal docente) o scritta (irrogata dal dirigente scolastico o collaboratore, su segnalazione del coordinatore di classe o del docente).
- **La censura scritta** è un richiamo formalizzato dal Consiglio di Classe, caratterizzato da una severa accentuazione della gravità della mancanza disciplinare, da inviare alla famiglia.
- **L'allontanamento dalla comunità scolastica** può essere commutato totalmente o parzialmente con l'esecuzione di lavori o di attività socialmente utili a favore della comunità scolastica.